

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ARTICOLATA**

Il presente disegno di legge (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)) contiene una serie di disposizioni che perseguono diverse finalità quali l'aggiornamento e l'adeguamento del quadro normativo regionale anche a fronte di interventi modificativi introdotti a livello nazionale, semplificazione e razionalizzazione di norme e procedure al fine di efficientare le attività, la messa a regime di alcuni interventi introdotti in via sperimentale nonché l'adempimento di impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale.

### **Articolo 1 - Disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno per l'innovazione delle edicole.**

Con la presente disposizione si prevede che le economie maturate al 31 dicembre 2023 sul Fondo di sostegno per l'innovazione delle edicole di cui all'art. 72 quinquies, comma 2 ter, della legge regionale 1/2007, costituito presso Fi.L.S.E s.p.a. siano riacquisite al bilancio regionale per la successiva riassegnazione Fi.L.S.E s.p.a. per le medesime finalità.

### **Articolo 2 - Sistema di bigliettazione elettronica integrata.**

Con il presente articolo si provvede alla rimodulazione per gli anni 2024-2025-2026 degli impegni assunti nell'anno 2016 per l'avvio del sistema di bigliettazione elettronica di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 33/2013 sospeso a causa del contenzioso sorto dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara.

A seguito della conclusione del contenzioso nell'ottobre 2022 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario (il Raggruppamento temporaneo di imprese A&P Ticketing Solutions – Engineering), ed allo svolgimento della fase di Progettazione Esecutiva prevista dal contratto cui ha fatto seguito l'avvio delle attività del progetto il 21 agosto 2023.

È quindi prevista, nel primo semestre del 2024, una prima attività dimostrativa delle funzionalità del sistema per poi estendere gradualmente la sua installazione sull'intero territorio ligure, attraverso la collaborazione degli Enti di governo e delle Aziende del trasporto pubblico locale (TPL).

Il contratto prevede lo svolgimento, per il periodo 2024/2034, del servizio di manutenzione straordinaria ed adeguativa del sistema, a seguito della conclusione dell'installazione degli apparati di sistema, stimata per il 2025 e per l'anno 2026 interventi di adeguamento hardware.

### **Articolo 3 - Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime.**

Con il presente articolo, nelle more di una riforma organica della normativa in materia di demanio marittimo, si prevede, in via transitoria per il 2024, la sospensione del divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della legge regionale 13/1999, fermo restando il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili, come risultanti dal Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD) o dalla situazione di fatto al 31 dicembre 2023.

**Articolo 4 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità finanziaria per l'anno 2017).**

Il presente articolo sostituisce il comma 82 dell'articolo 2 della legge regionale 33/2016 attribuendo alla Giunta regionale il compito di individuare, sentita la Commissione consiliare competente, le iniziative cui i Comuni, le Unioni di Comuni e gli Enti Parco devono aderire per partecipare al Piano Strategico del Turismo. L'obiettivo è rendere più flessibile la definizione delle iniziative, permettendo di aggiornarle tempestivamente tenendo conto delle esigenze e delle priorità contingenti, rispetto alla situazione vigente in cui le stesse sono rigidamente definite dalla legge regionale.

**Articolo 5 - Modifica all'articolo 13 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)).**

Con il presente articolo si modifica la disciplina prevista dall'articolo 13 bis della l.r. 33/2013 relativo alla ripartizione delle competenze in merito all'autorizzazione dei servizi automobilistici per adeguarla alla normativa statale sopravvenuta ed in particolare al decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha modificato, a decorrere dal 31 marzo 2022, l'articolo, 2 comma 1, lettera a), del d.lgs. 285/2005 dedicato alla definizione di servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

La disposizione nazionale come modificata definisce quindi i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, denominati "servizi di linea", come i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni.

Alla luce di quanto sopra il presente articolo limita la competenza regionale all'autorizzazione dei servizi automobilistici che si svolgono in ambito sovraregionale su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure.

**Articolo 6 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)**

Con il presente articolo si inserisce il nuovo comma 1 quater all'interno dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 al fine di consentire, limitatamente ai fondi di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 29 maggio 2020 (Investimenti per il rinnovo dei parchi autobus), alla Regione la possibilità di anticipare fino ad un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate da parte delle aziende del TPL, nelle more della rendicontazione definitiva operata dalla Regione al Ministero e del conseguente riversamento, da parte di quest'ultimo, dei relativi importi.

La presente misura si rende necessaria in quanto l'articolo 5 del suddetto decreto ministeriale prevede che le istanze di erogazione delle risorse dallo stesso previste, presentate dalla Regione al Ministero, siano riferite all'investimento regionale complessivo per lo specifico periodo di rendicontazione, non essendo ammesse istanze per importi parziali.

Tale modalità di rendicontazione può presentare criticità in quanto, in caso di ritardi nell'attuazione dell'investimento da parte di singole aziende di TPL beneficiarie dei fondi, il flusso di liquidazione

degli importi da parte statale si blocca anche per le aziende che, viceversa, hanno presentato tempestivamente alla Regione le rendicontazioni di propria competenza.

La presente proposta, dunque, tramite l'anticipazione regionale ha l'obiettivo di garantire liquidità alle aziende di TPL a seguito della presentazione della rispettiva rendicontazione senza che sia necessario attendere la presentazione della rendicontazione da parte di tutte le aziende beneficiarie per procedere alla trasmissione al Ministero della rendicontazione regionale complessiva per il periodo considerato.

#### **Articolo 7 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))**

Il presente articolo intende modificare l'articolo 1, comma 2, della l.r. 22/2021 relativo alla Programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica.

L'obiettivo è permettere l'inclusione nel programma annuale di cui al richiamato comma 2, oltre che degli interventi già compresi nell'Elenco triennale degli interventi e selezionati in base ai criteri definiti nelle Linee Guida approvate dalla Giunta regionale, anche degli interventi individuati sulla base delle priorità proposte dal Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale di cui alla legge regionale 34/2016 ed approvate dalla Giunta regionale.

Potranno quindi confluire nel Programma annuale anche gli interventi, le progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e gli investimenti per l'acquisto di veicoli, macchine operatrici e mezzi d'opera finalizzati ad interventi manutentivi delle reti stradali comunali e provinciali, proposti dal Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale ed approvati dalla Giunta Regionale. Ciò al fine di garantire un più completo monitoraggio dei titoli oggetto di finanziamento regionale e di "estendere" anche agli interventi proposti dal suddetto Comitato le forme di monitoraggio, controllo e tutela in oggi già previsti dalle Linee Guida adottate dalla Giunta per i titoli inseriti nel Programma Annuale in argomento.

#### **Articolo 8 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).**

La presente disposizione apporta alcune modifiche all'articolo 31 della legge regionale 10/2008 in materia di definanziamento di interventi finanziati e cofinanziati con contributi a carico del bilancio regionale che si rendono necessarie in considerazione delle innovazioni apportate dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Si procede in particolare alla modifica del comma 8 ter per specificare che la disciplina attualmente vigente in materia di definanziamento continua ad applicarsi per tutti i finanziamenti a carico del bilancio regionale che siano stati concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016.

Si provvede poi all'introduzione del nuovo comma 8 quater, applicabile a decorrere dall'anno 2024 ai finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 efficace a decorrere dal 1° luglio 2023. Quest'ultimo, come noto, prevede due soli livelli progettuali, (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo)

in luogo dei tre previsti dalla disciplina previgente (eliminando quindi la fase di progettazione definitiva) ed ha ampliato la possibilità di ricorrere all'appalto "integrato" ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il nuovo comma 8 quater, dunque, alla luce della richiamata modifica ridetermina, in funzione dei nuovi livelli progettuali previsti dalla normativa nazionale, i termini entro i quali gli enti beneficiari dei contributi a carico del bilancio regionale regionali devono procedere alla consegna dei lavori pena il definanziamento. Si prevede, in particolare:

- il termine di 18 mesi per la consegna dei lavori, decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, nel caso di presentazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- il termine 12 mesi per la consegna dei lavori, decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, nel caso di presentazione di progetti esecutivi o di progetti di fattibilità tecnica ed economica idonei all'appalto integrato.

#### **Articolo 9 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).**

Il presente articolo reca alcune modifiche alla legge regionale 13/2014. In particolare:

- il comma 1 modifica l'articolo 7 per semplificare le modalità di aggiornamento dell'albo regionale degli esperti in materia di paesaggio e garantire il migliore funzionamento delle Commissioni Locali, da istituirsi presso i Comuni, quali organi tecnici consultivi per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

In particolare si precisano i requisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti l'iscrizione all'interno dell'albo, da dimostrarsi tramite la documentazione a corredo delle istanze per consentire una più agevole valutazione delle esperienze professionali maturate in materia di paesaggio specificando a cura dei candidati le attività di progettazione svolte in relazione ad interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

Sempre al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo si elimina l'attuale previsione secondo cui l'albo viene aggiornato un'unica volta all'anno per consentire alla Regione di effettuare una costante attività di aggiornamento dell'albo nel corso dell'anno da effettuarsi a seguito della presentazione delle istanze, facilitando, in tal modo, l'accesso all'albo da parte di nuovi professionisti qualificati.

- il comma 2 modifica l'articolo 15 per differire al 31 dicembre 2026 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2023, a partire dal quale scatterà, per i Comuni che non abbiano adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) alla medesima data, il divieto ivi previsto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.

Tale differimento si rende opportuno in considerazione delle oggettive difficoltà rappresentate dai Comuni ad intraprendere le attività di elaborazione dei PUC a fronte dei complessi oneri posti dalla vigente normativa a carico degli enti locali anche ai fini dell'attuazione del PNRR e dei relativi adempimenti di rendicontazione. La presente modifica è connessa con quella apportata dal successivo articolo 10 alla legge regionale 36/1997.

#### **Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).**

Le puntuali modifiche recate dal presente articolo alla legge regionale 36/1997 sono necessarie per garantire coerenza al sistema a seguito della modifica apportata dal precedente articolo 9 all'articolo 15 della legge regionale 13/2014.

Si provvede, conseguentemente, a differire al 31 dicembre 2026 il termine individuato agli articoli 47 bis e 47 ter entro il quale i Comuni sono tenuti ad adottare il PUC.

Viene inoltre modificato il comma 15 dell'articolo 23 quater per prevedere che i limiti all'attività pianificatoria per i comuni tenuti alla formazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) in base alle indicazioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) si applichino laddove i Comuni non abbiano adottato il PSI decorsi cinque anni dall'approvazione del PTR, in luogo del termine di due anni attualmente previsto.

Tale modifica si rende opportuna per prevedere un termine più adeguato per la predisposizione del PSI da parte dei Comuni in ragione della portata innovativa di tale strumento e della complessità dei relativi contenuti.

#### **Articolo 11 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel sistema abitativo).**

Con la presente disposizione si modifica l'articolo 5 della legge regionale 38/2007 al fine di armonizzare la durata della programmazione regionale nell'ambito dell'edilizia e delle politiche abitative alla programmazione triennale finanziaria regionale.

Si riduce pertanto da quattro anni a tre anni la durata della programmazione regionale nell'ambito dell'edilizia e delle politiche abitative. La programmazione quadriennale, infatti, derivava da normative statali di finanziamento che prevedevano l'ulteriore suddivisione in bienni per la trattazione degli interventi finanziati da rendicontare con modalità e tempistiche prestabilite. Ad oggi questi canali di finanziamento specifici sono esauriti e non più rifinanziabili e appare quindi più coerente ed opportuno adeguare la programmazione di settore alla generale programmazione finanziaria regionale di orizzonte triennale.

#### **Articolo 12 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento).**

La presente disposizione reca alcune modifiche alla legge regionale 17/2023. In particolare:

- con la lettera a) del comma 1 si dà attuazione all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a modificare l'articolo 7 della richiamata legge regionale 17/2023, oggetto di rilievo in sede di esame governativo al fine di evitarne l'impugnativa.

La presente modifica limita al 31 dicembre 2024 la possibilità per le aziende del servizio sanitario regionale di prevedere, nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno e 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo;

- con la lettera b) del comma 1 si modifica l'articolo 30 della richiamata legge regionale 17/2023, relativo all'incentivazione a sistemi di welfare aziendale integrativi, per eliminare il riferimento all'anno 2023 e prevedere a regime la possibilità per Regione di stipulare specifiche convenzioni aventi ad oggetto forme sanitarie e di assistenza integrative a favore del personale regionale e del relativo nucleo familiare in caso di gravi patologie e con oneri parzialmente a carico del personale.

**Articolo 13 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

Il presente articolo dà attuazione all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri alla soppressione del comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 29/1994 in materia di caccia, come modificato dall'articolo 24 dalla legge regionale 17/2023, oggetto di rilievo in sede di esame governativo, al fine di evitarne l'impugnativa.

**Articolo 14 - Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).**

Il presente articolo dà attuazione all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad intervenire su alcune disposizioni della legge regionale 4/1999 in materia di boschi e foreste, come modificate dall'articolo 25 dalla legge regionale 17/2023, oggetto di rilievo in sede di esame governativo, al fine di evitarne l'impugnativa.

Si provvede in particolare, all'articolo 2, a sostituire i commi 2 e 3 e ad inserire i commi 3 bis e 3 ter al fine di armonizzare al meglio la disciplina regionale con quella nazionale del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al d.lgs. 34/2018, richiamando anche il Piano paesaggistico regionale per il recupero di porzioni boschive all'attività agricola. Parimenti dedicati al recupero di zone storicamente destinate all'attività agro-silvo-pastorale sono le modifiche apportate all'articolo 47.

**Articolo 15 - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria).**

Con il presente articolo si apportano puntuali modifiche alla legge regionale 4/2022. In particolare:

- la lettera a) modifica l'articolo 17, comma 6, per circoscrivere la richiesta di parere al soggetto terzo indipendente ivi prevista in merito alla graduazione delle strutture dirigenziali solo alla fase di prima applicazione della disposizione al fine di non aggravare le successive fasi di revisione degli assetti organizzativi dell'Ente in relazione alle eventuali necessità di adeguamento degli stessi;
- la lettera b) modifica l'articolo 19 inserendo la nuova lettera q bis) per ricomprendere tra le funzioni del Segretario generale della Giunta regionale l'attribuzione degli obiettivi dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area e dei direttori generali.

**Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 7-ter della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione).**

Con il presente articolo si procede alla sostituzione dell'articolo 7 ter della legge regionale 21/1986, inserito dalla legge regionale 17/2023, con cui era stato prevista, in via sperimentale per l'anno 2023, la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere l'attività di gonfaloniere nelle manifestazioni ed iniziative ufficiali nelle quali viene esposto il gonfalone della Regione, da individuarsi a seguito di apposita selezione sulla base di criteri e modalità determinati dalla giunta regionale con propria deliberazione, a cui è riconosciuto un importo onnicomprensivo per l'attività svolta.

Con il presente articolo si intende, pertanto, introdurre a regime la formazione del suddetto elenco e delle relative modalità operative.

#### **Articolo 17 - Modifica dell'allegato 1 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari).**

Il presente articolo modifica l'allegato 1 bis della legge regionale 29/1983 per ricomprendere il comune di Camporosso (IM) nell'elenco dei comuni che hanno manifestato interesse ad assumere la delega delle funzioni amministrative in materia di costruzioni in zona sismica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, della medesima legge regionale. Nello specifico il Comune di Camporosso ha avanzato la richiesta manifestazione di interesse come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2022 confermata con nota prot. n. 13982/2023 del 18/10/2023 nella quale è stata rappresentata l'adeguatezza tecnico-amministrativa dell'Ente allo svolgimento della delega.

#### **Articolo 18 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).**

Con il presente articolo si intende disporre la proroga al 31/12/2025 del termine di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 9/2020 al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle funzioni connesse al servizio di interesse generale di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale, relativamente a spazi, locali e infrastrutture comuni, per non pregiudicare l'attività delle Autorità di Sistema portuale nell'affidamento dei necessari servizi settoriali.

La proroga si rende necessaria in quanto, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo 232/2017 all'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 84/1994 è stata abrogata la previsione dell'individuazione, con apposito decreto ministeriale, dei servizi di interesse generale svolti in ambito portuale. La medesima norma ha altresì disposto l'abrogazione dell'allora vigente decreto ministeriale 14 novembre 1994 che includeva i "Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali." tra i servizi di interesse generale svolti in ambito portuale dalle Autorità di sistema portuale.

Parallelamente non si è ancora perfezionato il percorso di aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti, che costituisce uno dei presupposti del regime transitorio oggetto della presente modifica.

#### **Articolo 19 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023 n. 13, (Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio**

## **2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)).**

Con il presente articolo si recano alcune modifiche mirate alla legge regionale 13/2023 con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) che si rendono necessarie in relazione allo stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla piena operatività dell'Agenzia ed alla interlocuzione sviluppata con Città Metropolitana di Genova e Province nel corso delle attività ricognitive svolte dal Commissario di ARLIR rispetto ai rapporti attivi e passivi in corso, alle attività ed al contenzioso in essere, nonché rispetto al trasferimento di personale e di risorse finanziarie e strumentali necessari per lo svolgimento a regime delle funzioni dell'Agenzia.

In particolare, a fronte delle attività propedeutiche all'operatività dell'Agenzia svolte, con riferimento alla redazione del programma triennale delle attività e del budget 2023-2025 e all'adozione del piano di dotazione organica provvisoria, agli approfondimenti relativi agli impianti in fase di realizzazione, dalla ricognizione effettuata con gli enti di area vasta è emersa anche l'esigenza di una tempistica adeguata per il trasferimento del personale dalla Città metropolitana e dalle Province ad ARLIR previsto dal comma 62 e della stipula dei relativi accordi di cui al successivo comma 71.

Conseguentemente si propone il differimento al 1° gennaio 2025 del trasferimento del personale di Città metropolitana di Genova e delle Province ad ARLIR e della sottoscrizione dei relativi accordi, e parallelamente si differisce al 1° luglio 2025 il termine entro il quale la Giunta regionale dovrà avviare le procedure di nomina del Direttore di ARLIR.

### **Articolo 20 - Disposizione di invarianza finanziaria**

Con il presente si dichiara che dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 21 - Dichiarazione d'urgenza**

L'articolo reca la dichiarazione d'urgenza.

## Articolo 1

(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno per l'innovazione delle edicole)

1. Le economie maturate al 31 dicembre 2023 sul fondo di cui all'articolo 72 quinquies, comma 2 ter, della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) pari ad euro 32.000,00, sono riacquisite al bilancio regionale e riassegnate a Filse S.p.a. per le medesime finalità.
2. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificate in euro 32.000,00 (trentaduemila/00) per l'esercizio 2024, sono allocate al bilancio di previsione 2024-2026 al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti".

## Articolo 2

(Sistema di bigliettazione elettronica integrata)

1. Al fine di dare attuazione al Sistema di bigliettazione elettronica integrata di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), a seguito della sottoscrizione in data 22 dicembre 2022 del Contratto per la realizzazione del Sistema di Bigliettazione elettronica per il servizio di Trasporto Pubblico della Regione Liguria, è autorizzata per la manutenzione straordinaria ed adeguativa la spesa complessiva di euro 5.874.585,49 per il periodo 2024-2034, di cui euro 355.000,00 per l'anno 2024, euro 851.328,69 per l'anno 2025 ed euro 518.695,20 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di euro 717.988,90 per l'anno 2026 per interventi di adeguamento hardware.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00) per l'anno 2024, in euro 851.328,69 (ottocentocinquantunomilatrecentoventotto/69) per l'anno 2025 ed in euro 518.695,20 (cinquecentodiciottomilaseicentonovantacinque/20) per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 717.988,90 (settecentodiciasettemilanovecentottantotto/90) per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

### Articolo 3

(Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nelle more della revisione organica della normativa in materia di demanio marittimo, fermo restando il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili, come risultanti dal Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD) o dalla situazione in atto al 31 dicembre 2023, non trova applicazione per l'anno 2024 il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

### Articolo 4

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità finanziaria per l'anno 2017))

1. Il comma 82 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità finanziaria per l'anno 2017) è sostituito dal seguente:  
“82. Il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, che individua le iniziative alle quali gli Enti di cui al comma 81 devono aderire per partecipare al Patto.”.

### Articolo 5

(Modifica all'articolo 13 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), dopo la parola “sovraregionale” sono inserite le seguenti: “su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a duecentocinquanta chilometri”.

### Articolo 6

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) è aggiunto il seguente:  
“1 quater. Limitatamente ai fondi destinati agli investimenti per il rinnovo dei parchi autobus di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2020, n. 223, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, la Regione è autorizzata ad erogare ai beneficiari un

importo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle somme certificate e rendicontate da parte delle aziende sui fondi assegnati dallo Stato, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.”.

#### Articolo 7

(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale approva ogni anno un programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell’approvazione del Programma Annuale:

- a) già inseriti nell’elenco triennale di cui al comma 1, selezionati in base ai criteri definiti nelle Linee Guida di cui al comma 6;
- b) individuati sulla base delle priorità proposte dal Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), approvate dalla Giunta regionale.”.

#### Articolo 8

(Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. All’alinea del comma 8 ter dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) dopo le parole “al comma 8” sono inserite le seguenti: “, per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del d.lgs. 50/2016,”.
2. Dopo il comma 8 ter dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 è inserito il seguente:  
“8 quater. Dall’anno 2024 il termine di cui al comma 8, per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del d.lgs. 36/2023, è così determinato:
  - a) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023;
  - b) dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023 o di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del d.lgs. 36/2023.”.

## Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. All'articolo 7 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 le parole "ogni anno" sono soppresse;
  - b) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente: "I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum in formato europeo e di apposita documentazione, l'esperienza professionale maturata in materia di paesaggio mediante specifica illustrazione dell'attività di progettazione svolta in relazione ad interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.";
  - c) al comma 6 le parole "entro il 31 gennaio dell'anno in cui si effettua l'aggiornamento di cui al comma 2," sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 15 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

## Articolo 10

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 15 dell'articolo 23 quater le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";
  - b) al comma 2 dell'articolo 47 bis le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
  - c) al comma 1 bis dell'articolo 47 ter le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

## Articolo 11

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel sistema abitativo))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel sistema abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole "Programma Quadriennale per l'Edilizia Residenziale (PQR)" sono sostituite dalle seguenti: "Piano Triennale per l'Edilizia Residenziale (PTER)";
  - b) alla lettera c) la parola "quadriennio" è sostituita dalla seguente: "triennio".
2. Ai commi 2 e 3 le parole "Il PQR" sono sostituite dalle seguenti: "Il PTER".

## Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

1. Alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole "le aziende del servizio sanitario regionale" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024,";
  - b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 dopo la parola "convenzioni" le parole: "per l'anno 2023" sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 1, quantificati in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 1 per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

## Articolo 13

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), come inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento), è abrogato.

## Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono assimilati a bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- d) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- e) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del d.lgs. 42/2004, non rientrano nella definizione di bosco:

- a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea, a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi;
- b) l'arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida, come definiti dalle disposizioni nazionali;
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di

frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.”;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 34/2018, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, non sono considerati bosco le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della Cultura ovvero nell'ambito dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 34/2018.

3 ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto), in assenza degli strumenti di cui al comma 3 bis, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del d.lgs. 34/2018 possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino per gli effetti di cui al medesimo comma e per un'estensione non superiore ai tre ettari, previo accertamento da parte dei comuni secondo la procedura di cui all'articolo 47, comma 5 e seguenti. L'estensione della superficie di cui al primo periodo è calcolata sommando a quella del lotto interessato dalla procedura anche l'area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno dello stesso e che sono stati interessati a ripristini nei cinque anni precedenti.”.

2. All'articolo 47, come sostituito dall'articolo 25, comma 2, della l.r. 17/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti:

“5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 5, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una comunicazione di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati nonché una o più delle documentazioni di cui all'art. 3, comma 1, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 agosto 2021 funzionali a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali. I terreni

ripristinati a seguito di comunicazione di ripresa dell'attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima.

5 bis. Il Comune che riceve la comunicazione di cui al comma 5 accerta la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali sulle superfici interessate attraverso la verifica della documentazione presentata.”;

- b) l'ultimo periodo del comma 5 ter è abrogato;
- c) al comma 6 le parole: “del regolamento di cui all'articolo 48 ovvero agli atti aventi analoga forza regolamentare” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo decreto nonché del regolamento di cui all'articolo 48”.

### Articolo 15

(Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))

1. Alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 6 dell'articolo 17 prima della parola “previo” sono inserite le seguenti: “e, in sede di prima applicazione,”;
  - b) dopo la lettera q) del comma 2 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:  
“q bis) attribuisce gli obiettivi ai Direttori Generali di cui agli articoli 9, 10 e 11.”.

### Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 7 ter della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))

1. L'articolo 7 ter della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione) è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 ter  
(Gonfalonieri)

1. È istituito un elenco di soggetti idonei a svolgere attività di gonfaloniere nelle manifestazioni e iniziative ufficiali in cui è richiesta l'esposizione del gonfalone della Regione.
2. Ai soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 è riconosciuto un importo onnicomprensivo fino a euro 120,00 per i giorni feriali e fino a euro 180,00 per i giorni festivi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati criteri e modalità di selezione dei soggetti di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22.500,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

#### Articolo 17

(Modifica dell'allegato 1bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. All'allegato 1bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari)), dopo le parole "Bordighera (IM)" sono inserite le seguenti: "Camporosso (IM)".

#### Articolo 18

(Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

#### Articolo 19

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 13 (Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)))

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 13 (Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 62 le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”;
- b) al primo periodo del comma 66 le parole “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”;
- c) al comma 71 le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

## Articolo 20

### (Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comma 1, lettera a), 13, 14, 15, 17, 18 e 19 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## Articolo 21

### (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.